

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5773 del 12/12/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla GENAGRI Soc. Agricola SS a rl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Rondanina n° 14/B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5839 del 06/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla GENAGRI Soc. Agricola SS a rl per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Rondanina n° 14/B**

### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla GENAGRI Soc. Agricola SS a rl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Budrio, via Rondanina n° 14/B che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera<sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali<sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
  - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica<sup>5</sup> rilasciato dalla

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con determina n°2280 del 07/11/2012 PG n°165183/2012 e

Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni. In particolare:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da 75 a 95 dell'allegato sub A alla determina n°2280/2012 con l'allegato A del presente atto
- per gli scarichi di reflui in acque superficiali sono sostituite le prescrizioni da n°102 e n° 104 dell'allegato sub A alla determina n°2280/2012 con l'allegato B del presente atto
- per l'utilizzo agronomico del digestato sono sostituite le prescrizioni da 96 a 101 dell'allegato sub A alla determina n°2280/2012 con l'allegato C al presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n°2280/2012. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Si dà atto che la GENAGRI Soc. Agricola SS a rl dichiara che l'impianto è conforme ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 e pertanto non è stato presentato dall'azienda alcun progetto relativo ad ulteriori interventi ed opere di adeguamento.
5. Si dà atto che nel biennio 2015-2016 è stato eseguito il monitoraggio delle emissioni odorigene previsto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n°51/2010 e DGR 1495/2011. Valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta, non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori; potranno comunque essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio nel futuro, qualora se ne ravvisasse la necessità.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>
8. Obbliga la GENAGRI Soc. Agricola SS a rl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>8</sup>
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

---

successivo aggiornamento rilasciato dall'ARPAE SAC Bologna con determina n° 4407 del 30/08/2018 per la modifica della ricetta di alimentazione

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La GENAGRI Soc. Agricola SS a rl, c.f e p.iva 02503360428, avente sede legale in comune di Ancona, via Friuli n° 6 e stabilimento in comune di Budrio, via Rondanina n° 14/B, ha presentato in data 15/02/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, determina n°2280 PG n° 165183 del 07/11/2012 e successivi aggiornamenti relativamente alla ricetta di alimentazione dell'impianto<sup>9</sup>.

La domanda di AUA ricomprende le altre matrici ambientali relative all'impianto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato e valutazione di impatto acustico per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

In data 13/03/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria<sup>10</sup> del servizio territoriale di ARPAE.

In data 06/05/2019 è pervenuto il parere favorevole del comune di Budrio<sup>11</sup> in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici ambientali di competenza comunale.

La GENAGRI Soc. Agricola SS a rl allega la relazione finale relativa al monitoraggio odorigeno effettuato durante il biennio 2015-2016 ed è dichiarato che l'impianto è conforme ai criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1495/2011.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 312,0 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.2.1.1 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.2.4.1 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.2.3.1: per queste ultime matrici ambientali è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titoli ricompresi in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

---

<sup>9</sup> Determina di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica per modifica delle biomasse in alimentazione all'impianto, rilasciata da ARPAE SAC Bologna n° 4407 del 30/08/2018

<sup>10</sup> Parere agli atti di ARPAE con PG n° 40367 del 13/03/2019

<sup>11</sup> Parere del Comune di Budrio agli atti di ARPAE con PG n°70769 del 06/05/2019

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C
- Si dà atto che GENAGRI Soc. Agricola SS a rl dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995. Si riporta in allegato D al presente atto il parere favorevole espresso dal comune di Budrio per le matrici ambientali di propria competenza.

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**GENAGRI Soc. Agricola SS a rl - Comune di Budrio - via Rondanina n° 14/B**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) svolta dalla GENAGRI Soc. Agricola SS a rl nello stabilimento ubicato in Comune di Budrio, via Rondanina n° 14/B, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La GENAGRI Soc. Agricola SS a rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE S8  
PROVENIENZA: CAMINO COGENERATORE

Portata massima .....	3700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima .....	24 h/g
Altezza minima .....	8 m

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)) ....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto .....	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

---

EMISSIONE S9  
PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE  
EMISSIONI S1 - S4  
PROVENIENZA: DISPOSITIVI SOVRA – SOTTO PRESSIONE DIGESTORI VERTICALI  
EMISSIONI S2 - S3 – S5 - S6

PROVENIENZA: DISPOSITIVI SOVRA - SOTTO PRESSIONE DIGESTORI ORIZZONTALI  
EMISSIONE S7  
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE VASCA FINALE DIGESTATO

I quantitativi annuali di biomasse alimentati all'impianto, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

---

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Il gestore di impianto dovrà adottare, secondo le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali, che permettano di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri; dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali, (anche rimuovendo tempestivamente le eventuali perdite di materiali vegetali), dei pozzetti, delle griglie, della rete fognaria a servizio delle aree di stoccaggio e di tutti i manufatti di gestione delle acque reflue industriali mantenendoli in buone condizioni di funzionamento.
4. E' fatto divieto immettere in atmosfera anche attraverso sfiati, condotte o impianti di combustione non attivo (torcia spenta), il biogas prodotto nelle fasi di start up se non ha ancora sufficiente contenuto di metano da essere avviato a combustione. In tali casi il biogas dovrà essere interamente bruciato tramite la torcia di sicurezza, garantendone il funzionamento anche tramite l'utilizzo di combustibili supplementari.
5. La presa di campionamento dell'emissione S8 dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La GENAGRI Soc. Agricola SS a rl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione S8.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della GENAGRI Soc. Agricola SS a rl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## Autorizzazione Unica Ambientale

GENAGRI Soc. Agricola SS a rl - Comune di Budrio - via Rondanina n° 14/B

### ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna poi Scolo Centonara Bassa (Consorzio della Bonifica Renana), costituito dall'unione di:

- **acque meteoriche di dilavamento** delle aree potenzialmente contaminabili dalle attività svolte e riconducibili principalmente alle strada asfaltata, alle aree trincee vuote ed al piazzale antistante le trincee. Le acque di prima pioggia vengono trattate in vasca dedicata e successivamente riciclate all'impianto per il loro utilizzo all'interno del ciclo di lavorazione. Le acque eccedenti la prima pioggia recuperata (seconda pioggia), qualora il volume d'acqua sia in eccesso rispetto alla portata del fosso verrà deviato nel bacino di laminazione idraulica realizzato, a est dell'impianto, dal quale poi verranno fatte defluire nello stesso scarico.
- **acque meteoriche di dilavamento** decadenti dalle coperture dei gasometri dei digestori, dello stoccaggio digestato e dalla copertura della piazzola del digestato solido;
- **acque reflue domestiche** detti reflui subiscono un trattamento primario (in fossa Imhoff) dimensionata per 3 A.E. ed una successiva chiarificazione in impianto a filtro percolatore anaerobico dimensionato per 2 A.E..

#### Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare, nel pozzetto parziale di controllo a valle del sistema di gestione, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

2. Nel pozzetto parziale di controllo a valle del sistema i trattamento delle acque reflue domestiche, considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (consistenza massima 2 A.E..) non è prescritto il rispetto dei limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo prescrizioni impiantistiche e gestionali.
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
  - Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria a servizio dell'impianto, rispetto a quanto riportato nella planimetria "Tavola 2 – DIS 11/11 del 05/08/2011 aggiornamento del 08/10/2018 stampa del 24/01/2019" esaminata, dovrà essere comunicata all'Autorità competente, per l'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
  - al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui domestici si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al controlavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff e il degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.
  - i comparti della vasca di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere soggette a periodica manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.
  - Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di operatori interni specificatamente addestrati ovvero da Ditta esterna; degli interventi effettuati sia redatta e conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo;
  - durante la stagione primaverile ed estiva, vengano eseguiti gli opportuni interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 30 metri a valle del punto di immissione finale a valle del bacino di laminazione, con eliminazione della vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore principale (Scolo Centonara Bassa);
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con allegato B all'atto P.G.n°165183 del 07/11/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato e successive modifiche ed integrazioni.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**GENAGRI Soc. Agricola SS a rl - Comune di Budrio - via Rondanina n° 14/B**

### ALLEGATO C

#### **Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006**

#### **Esiti della valutazione**

In data 07/06/2019 al n. 24373, la GENAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S. a r.l ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti di origine vegetale sito Comune di Budrio (BO), via Rondanina n. 14/C
- L'ARPAE-AACM di Bologna in data 07/06/2019 al PG/2019/90623 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di

- 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
  5. La società/ditta Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM di Bologna.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**GENAGRI Soc. Agricola SS a rl - Comune di Budrio - via Rondanina n° 14/B**

### **ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dalla zonizzazione acustica comunale. Si allega il parere favorevole espresso dal comune di Budrio.



# Comune di Budrio



## SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 10042/2019 DEL 18/04/2019

18/04/2019

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: INVIO PARERE PER RICHIESTA DI AUA - MATRICE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA, SCARICHI E RUMORE – DITTA GENAGRI SOCIETA'  
AGRICOLA SS A R.L. - IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  
MEDIANTE COMBUSTIONE DI BIOGAS SITO IN BUDRIO, VIA RONDANINA  
N. 14/B**

In riferimento alla Vs. richiesta acquisita al P.G. dell'Ente con prot. n. 4010/2019, circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la pratica SUAP n. 3545/2018 e relative integrazioni, con la presente si informa che non vi sono motivazioni ostantive urbanistico-edilizie-ambientali, per quanto riguarda le matrici di competenza di questa Amministrazione, al rilascio dell'autorizzazione. Il presente parere è valido solo ai fini del rilascio di AUA. Eventuali interventi potranno essere realizzati solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica

**POLLACCI LAURA**

(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005  
e s.m.i.)

Pag. 1 di 1

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928318/337 PEC : [comune.budrio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.budrio@cert.provincia.bo.it)

C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**